

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di regolamento ministeriale recante norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

*(Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 5-sexies, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2)*

---



**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 22 gennaio 2010)**

---



*Il Ministro  
dell'Economia e delle Finanze*

1462



Roma,

22 GEN. 2010

Signor Presidente,

mi prego trasmetterLe, per l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 2, comma 5-*sexies*, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, lo schema di regolamento attuativo del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, di cui all'art. 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Analoga comunicazione ho inviato al presidente della Camera dei Deputati.

Mi è gradita l'occasione per inviarLe, Sig. Presidente, i miei più cordiali saluti,

---

Sen Renato Giuseppe Schifani  
Presidente del Senato della Repubblica  
ROMA

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

**OGGETTO:** Schema di regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze recante le norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa.

1. L'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha previsto, al comma 475, l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, con una dotazione, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, di 10 milioni di euro e, al comma 480, l'adozione da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale (le cui competenze sono state assunte nel Governo in carica dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali) di un regolamento con il quale sono stabilite le norme di attuazione del Fondo medesimo.

Successivamente, il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ha stabilito, all'articolo 2, commi 5 *quinquies* e 5-*sexies*, che le sanzioni pecuniarie irrogate per inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 sono destinate ad incrementare il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa e che il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, emana il regolamento attuativo del Fondo medesimo.

In attuazione della predetta disposizione legislativa è stato predisposto l'allegato schema di regolamento ministeriale, del quale si illustrano, di seguito, i punti salienti.

2. All'art. 1 è previsto che destinatari degli interventi sono i soggetti che, alla data di presentazione della domanda di sospensione delle rate di mutuo, sono titolari di un mutuo contratto per l'acquisto di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, sita nel territorio nazionale.

All'art. 2 vengono previsti i requisiti e le condizioni per poter accedere alle agevolazioni. In particolare, al comma 1 è stabilito che i beneficiari devono essere proprietari dell'immobile oggetto del contratto di mutuo di importo erogato non superiore a 250 mila euro, in ammortamento da almeno un anno e possedere un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 30 mila euro. Al comma 3 sono indicati gli eventi al verificarsi dei quali è subordinata l'ammissione al beneficio (perdita del posto di lavoro, morte o non autosufficienza di uno dei componenti il nucleo familiare, spese mediche, spese per interventi edilizi e aumento abnorme della rata di mutuo)

L'art. 3 prevede che il Fondo rimborsa alle banche i costi sostenuti dal beneficiario per eventuali onorari notarili anticipati dalla banca e gli oneri finanziari in misura pari alla quota interessi (al netto dello spread) delle rate per le quali ha effetto la sospensione del pagamento da parte del mutuatario.

All'art. 4 vengono disciplinate le modalità di presentazione delle domande alla banca presso la quale è in corso di ammortamento il relativo mutuo, secondo il modello disponibile sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze.

All'art. 5, ai commi 1 e 3, è previsto che l'Amministrazione attuatrice dell'intervento è il Dipartimento del tesoro, il quale si avvale della prestazione di una società a capitale interamente pubblico alla quale vengono affidate le seguenti attività: gestione del sito internet, esame della documentazione trasmessa dalle banche, rimborso alle banche dei costi e degli oneri finanziari. Al comma 4 è previsto che per l'esecuzione delle attività il Dipartimento emana un apposito disciplinare, da sottoscrivere per accettazione da parte del gestore, con il quale vengono stabilite le modalità di svolgimento del servizio e i relativi rapporti economici e definite le forme di vigilanza sull'attività del gestore. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'esecuzione del predetto disciplinare si provvede a valere sulle risorse del Fondo.

L'art. 6 delinea le varie fasi del procedimento di ammissione al beneficio. La banca, acquisita la documentazione presentata dal beneficiario e verificata la completezza e la regolarità formale, accede al sito internet dedicato e chiede l'autorizzazione ad effettuare l'operazione, indicando, sulla base del periodo di sospensione chiesto dal beneficiario stesso, l'ammontare dei costi e degli oneri finanziari dell'operazione. Il gestore, accertata la sussistenza dei presupposti, rilascia il nullaosta alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo, imputando alle disponibilità del Fondo l'importo dei costi e degli oneri finanziari. Acquisito il nullaosta, la banca comunica al beneficiario la sospensione dell'ammortamento del mutuo. Una volta che il beneficiario, anche prima della scadenza del periodo indicato nella domanda, abbia ripreso il pagamento delle rate, la banca comunica al gestore l'ammontare dei costi e degli oneri finanziari sostenuti per la sospensione dell'ammortamento del mutuo, chiedendone il rimborso.

L'art. 7 prevede che eventuali provvedimenti di revoca delle agevolazioni sono adottati dal gestore, il quale provvede anche al recupero delle somme non dovute nei confronti dei beneficiari.

L'art. 8, comma 1, infine, prevede che le risorse del Fondo affluiscono in un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al gestore e da questi utilizzato per le finalità previste dal regolamento in oggetto, secondo le modalità indicate nel disciplinare.



*Ministero dell'Economia e delle Finanze*  
UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA

23 GEN. 2010

ACQ./22/SLD/1411


Roma,

Al Senato della Repubblica  
Servizio dell'Assemblea

ROMA

OGGETTO: Schema di regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze recante le norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa.

Con riferimento allo schema di regolamento meglio individuato in oggetto, trasmesso per il parere parlamentare con nota n. 1462 del 22 gennaio 2010, si trasmette la relazione illustrativa al provvedimento e il parere n. 6693/2009 del 18 novembre 2009 reso dal Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi.

IL CAPO DELL'UFFICIO  


## SCHEMA DI REGOLAMENTO

### IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 e, in particolare, l'articolo 2, il quale prevede, al comma 475, l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (di seguito: "*Fondo*"), con una dotazione, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, di 10 milioni di euro, per provvedere al pagamento dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per la sospensione del pagamento delle rate dei mutui stessi;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, in particolare, l'art. 2, commi 5-*quinquies* e 5-*sexies*, il quale prevede che le sanzioni pecuniarie irrogate per inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 sono destinate ad incrementare il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa e che il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, emana il regolamento attuativo del Fondo medesimo;

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed, in particolare, l'articolo 19, comma 5, il quale prevede che: "*Le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi*";

Considerato che ai fini del conseguimento del beneficio di legge il richiedente deve dimostrare di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate del mutuo;

Ritenuta, pertanto, la necessità di definire i requisiti che deve possedere il richiedente per accedere al beneficio avendo riguardo alle crescenti difficoltà che i nuclei familiari incontrano nel far fronte agli obblighi derivanti da mutui contratti per l'acquisto della prima casa, soprattutto nel caso di insorgenza di eventi e circostanze eccezionali ed impreviste, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare;

Ritenuta, altresì, la necessità che l'Amministrazione competente ad attuare le misure di cui al sopracitato articolo 2, comma 475, della legge n. 244/2007 – la quale non risulta dotata di una struttura amministrativa in grado di assicurare un'efficiente attuazione dell'intervento – si avvalga, ai sensi del citato articolo 19, comma 5, della

legge n. 102 del 2009, di una società a capitale interamente pubblico, affidandole direttamente l'esecuzione di attività relative alla gestione del Fondo;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (deliberazione n. 245 del 18 dicembre 2008);

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 18 novembre 2009 (parere n.6693/2009);

Visto il parere espresso dalle Commissioni parlamentari competenti (delibera n.....del.....);

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n.....del....)

## ADOTTA

il seguente regolamento

### Art. 1

#### *Soggetti beneficiari*

1. Destinatari degli interventi di cui al presente regolamento (di seguito: "*beneficiari*") sono i soggetti i quali alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 4, sono titolari di un mutuo contratto per l'acquisto di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, sita nel territorio nazionale.

### Art. 2

#### *Requisiti e condizioni per l'accesso alle agevolazioni*

1. Per accedere alle agevolazioni i beneficiari devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti soggettivi:

a) titolo di proprietà sull'immobile oggetto del contratto di mutuo;

b) titolarità di un mutuo di importo erogato non superiore a 250 mila euro, in ammortamento da almeno un anno;

c) indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30 mila euro.

2. L'immobile non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969 e deve costituire l'abitazione principale del beneficiario alla data di presentazione della domanda.

3. L'ammissione al beneficio è subordinata all'accadimento di almeno uno dei seguenti eventi, successivi alla data di stipula del contratto di mutuo e tali da determinare la temporanea impossibilità del beneficiario a provvedere al pagamento delle rate alla loro scadenza naturale:

a) perdita del posto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o termine del contratto di lavoro parasubordinato o assimilato, con assenza non inferiore a tre mesi di un nuovo rapporto di lavoro;

b) morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza di uno dei componenti il nucleo familiare, nel caso in cui questi sia percettore di reddito per almeno il 30 per cento del reddito imponibile complessivo del nucleo familiare domiciliato nell'abitazione del beneficiario;

c) pagamento di spese mediche o di assistenza domiciliare documentate per un importo non inferiore a 5 mila euro annui;

d) spese di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione o di adeguamento funzionale dell'immobile oggetto del mutuo, sostenute per opere necessarie e indifferibili per un importo, direttamente gravante sul nucleo familiare domiciliato nell'abitazione del beneficiario, non inferiore a 5 mila euro;

e) aumento della rata del mutuo, regolato a tasso variabile, rispetto alla scadenza immediatamente precedente, direttamente derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse, di almeno il 25 per cento in caso di rate semestrali e di almeno il 20 per cento in caso di rate mensili.

### Art. 3

#### *Oggetto ed ammontare delle agevolazioni*

1. A fronte della sospensione del pagamento delle rate di mutuo sono rimborsati dal Fondo alle banche:

a) i costi sostenuti dal beneficiario per eventuali onorari notarili anticipati dalla banca;

b) gli oneri finanziari pari alla quota interessi delle rate per le quali ha effetto la sospensione del pagamento da parte del mutuatario, corrispondente esclusivamente al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui e, pertanto, al netto della componente di maggiorazione (*spread*) sommata a tale parametro.

2. Per parametro di riferimento si intende:

a) per i mutui regolati a tasso variabile, l'Euribor di durata pari a quella usata nel contratto, ovvero in mancanza di parametrizzazione dei tassi all'Euribor, l'Euribor di durata pari alla periodicità di pagamento delle rate;



b) per i mutui regolati a tasso fisso, il tasso IRS in euro riportato sulla pagina ISDAFIX 2 del circuito Reuters di durata pari alla durata residua del contratto di mutuo vigente al momento della sospensione dell'ammortamento.

#### Art. 4

##### *Modalità di presentazione della domanda*

1. Il beneficiario presenta domanda di sospensione alla banca presso la quale è in corso di ammortamento il relativo mutuo, secondo il modello disponibile sul sito internet di cui all'articolo 5. Nella domanda deve essere indicato il periodo di tempo per il quale viene chiesta la sospensione del pagamento delle rate di mutuo.

2. Alla domanda deve essere allegata, oltre all'attestazione ISEE rilasciata da un soggetto abilitato, la documentazione indicata nel modello di domanda di cui al comma 1, idonea a dimostrare l'accadimento dell'evento impeditivo del pagamento della rata di mutuo, con riferimento a ciascuna delle tipologie di cui all'articolo 2, comma 3.

#### Art. 5

##### *Attuazione dell'intervento pubblico*

1. Amministrazione responsabile dell'intervento pubblico è il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro ( di seguito : "*Dipartimento*"), presso il quale viene attivato l'apposito sito internet denominato [www.sospensionemutui.it](http://www.sospensionemutui.it), deputato a fornire informazioni per l'accesso al beneficio e a ricevere le comunicazioni delle banche circa le operazioni di sospensione effettuate.

2. Il Fondo, dotato di personalità giuridica, è soggetto patrimoniale autonomo e separato.

3. Il Dipartimento, per le operazioni relative alla gestione del Fondo, si avvale, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto- legge n. 78 del 2009, della prestazione di una società a capitale interamente pubblico (di seguito: "*Gestore*"), affidandole direttamente l'esecuzione delle seguenti attività:

- a) realizzazione e gestione del sito di cui al comma 1;
- b) esame della documentazione trasmessa dalle banche;
- c) rimborso alle banche dei costi e degli oneri finanziari di cui all'articolo 3;
- d) esercizio dell'azione di recupero ai sensi dell'articolo 7.

4. Per l'esecuzione delle attività di cui al comma 3 il Dipartimento emana un apposito disciplinare, da sottoscrivere per accettazione da parte del Gestore, con il quale vengono stabilite le modalità di svolgimento del servizio e i relativi rapporti economici, nonché le forme di vigilanza sull'attività del Gestore, tali da configurare un controllo analogo a quello che il Dipartimento esercita sui propri servizi. In particolare:

a) il Dipartimento esercita nei confronti del Gestore poteri di indirizzo, impartendo direttive ed istruzioni anche di carattere tecnico-operativo e può disporre ispezioni, anche al fine di verificare il corretto adempimento dei compiti demandati al Gestore medesimo;

b) il Gestore è tenuto a fornire al Dipartimento tutti i dati e le informazioni concernenti la regolarità, la tempestività, l'efficienza e l'efficacia del servizio, con la periodicità richiesta dal Dipartimento.

5. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del predetto disciplinare si provvede a valere sulle risorse del Fondo, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della legge n. 102 del 2009.

#### Art. 6

##### *Adempimenti a carico della banca*

1. La banca, acquisita la documentazione presentata dal beneficiario e verificatane la completezza e la regolarità formale ai sensi dell'articolo 4, accede al sito di cui all'articolo 5 e chiede l'autorizzazione ad effettuare l'operazione, indicando, sulla base della richiesta del beneficiario, l'ammontare dei costi e degli oneri finanziari dell'operazione. Entro il termine di 10 giorni la banca invia al Gestore la documentazione di cui al precedente periodo.

2. Il Gestore, accertata la sussistenza dei presupposti stabiliti dal presente regolamento, rilascia, entro quindici giorni dal ricevimento della documentazione, il nullaosta alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo e imputa alle disponibilità del Fondo l'importo dei costi e degli oneri finanziari indicato dalla banca.

3. Acquisito il nullaosta la banca, entro cinque giorni dal ricevimento della risposta del Gestore, comunica al beneficiario la sospensione dell'ammortamento del mutuo e ne dà comunicazione alla Banca d'Italia, ai fini dell'attività di vigilanza.

4. La banca, una volta che il beneficiario, anche prima della scadenza del periodo indicato nella domanda, abbia ripreso il pagamento delle rate, comunica al Gestore, entro cinque giorni, l'ammontare dei costi e degli oneri finanziari sostenuti per la sospensione dell'ammortamento del mutuo, chiedendone il rimborso.

5. Entro quindici giorni dalla richiesta il Gestore provvede al pagamento della somma dovuta alla banca.

#### Art. 7

##### *Revoca delle agevolazioni*

1. Nel caso in cui risulti che la concessione delle agevolazioni è stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali effettuate dal beneficiario o da altro soggetto competente a rilasciare la documentazione di cui all'articolo 4, comma 2, il Gestore, previa contestazione

dell'addebito nelle forme di legge, provvede alla revoca delle agevolazioni medesime e trasmette i relativi atti all'Autorità giudiziaria.

2. La revoca dell'agevolazione comporta per il beneficiario l'obbligo di rimborsare al Fondo, entro i termini fissati dal provvedimento di revoca, la somma corrisposta alla banca, rivalutata secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati», oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale.

3. Nel caso in cui il beneficiario non ottemperi al versamento, il Gestore procede al recupero coattivo della somma da esso dovuta, avvalendosi anche della procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

#### Art.8

#### *Risorse finanziarie del Fondo*

1. Le risorse del Fondo, ivi comprese le eventuali disponibilità rivenienti per effetto della disposizione di cui all'art. 2, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, affluiscono in un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Gestore e da questi utilizzato per le finalità di cui al presente regolamento, secondo le modalità indicate nel disciplinare di cui di cui all'articolo 5, comma 4.

2. Il titolare del conto corrente infruttifero di cui al comma 1 è tenuto alla resa del conto ai sensi degli articoli 333 e seguenti del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, recante Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Il presente regolamento sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

IL MINISTRO

22  
504 D



**Consiglio di Stato**  
Segretariato Generale

N. 6693/09

Roma, addì 18 NOV. 2009

Risposta a nota del  
N.

Div.

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il  
parere numero 3838/2009 emesso dalla SEZIONE  
NORMATIVA di questo Consiglio sull' affare a fianco  
indicato.

**OGGETTO:**  
**REGOLAMENTO:**

**NORME DI ATTUAZIONE DEL  
FONDO DI SOLIDARIETA' PER  
MUTUI PER L'ACQUISTO DELLA  
PRIMA CASA**

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO <i>Ufficio Legislativo - Economia</i>
18 NOV. 2009
Prot. n. 16404

Allegati N.

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E  
DELLE FINANZE DIPARTIMENTO**

(.....)

**Gabinetto dell' On. Ministro**

ROMA

Il Segretario Generale

*Diego Gramiccia*

Numero 603/09 e data 8/11/09



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 9 novembre 2009

**NUMERO AFFARE 03838/2009**

OGGETTO:

Ministero dell'economia e delle finanze – Ufficio legislativo -  
economia;

Schema di regolamento recante le norme di attuazione del Fondo di  
solidarietà per mutui per l'acquisto della prima casa.

### LA SEZIONE

Vista la relazione del 29/09/2009 con la quale il Ministero  
dell'economia e delle finanze- Ufficio legislativo – economia - ha  
chiesto il parere del Consiglio di Stato sul regolamento in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere  
Giuseppe Roxas;

Premesso:

L'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria

2008) prevede:

- nel comma 475, che “È istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009”;
- nei commi 476, 477, 478 e 479, la facoltà della sospensione del pagamento delle rate per il mutuatario che abbia contratto il mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale; l’intervento del Fondo suddetto, su richiesta del mutuatario, per il pagamento dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo, se questo è stato concesso da intermediari bancari o finanziari; l’obbligo, per il mutuatario che voglia avvalersi della citata facoltà, di dimostrare, “nelle forme stabilite dal regolamento di attuazione previsto dal comma 480”, di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate;
- nel comma 480, infine, che “Con regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo di cui ai commi da 475 a 479”.

In attuazione della citata normativa, l’Amministrazione, con nota del 14 novembre 2008 aveva trasmesso uno schema di regolamento, suddiviso in otto articoli recanti la disciplina attuativa del predetto Fondo.

Tale schema era corredato dei pareri favorevoli resi dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (Ufficio legislativo), con nota prot. n. 2307/D/42/24 del 30 ottobre 2008, e dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato -, con nota prot. n. 132334 dell'11 novembre 2008.

Nell'adunanza del 24 novembre 2008, la Sezione, rilevato che agli atti trasmessi non era compiegato l'avviso della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, cui lo schema era stato trasmesso, ne richiedeva l'acquisizione formulando altresì richiesta di chiarimenti in ordine al previsto affidamento esterno di modalità attuative dell'intervento pubblico.

Nelle more del procedimento è entrata in vigore la legge 28 gennaio 2009, n. 2 – di conversione del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 – che all'articolo 2, comma 5-quinquies, ha previsto che le sanzioni irrogate per l'inosservanza delle disposizioni in materia di portabilità dei mutui siano destinate ad incrementare il Fondo in oggetto, disponendo, al successivo comma 5-sexies che “entro sessanta giorni dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, emana il regolamento attuativo del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, di cui all'articolo 2,

comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”.

In relazione alla predetta novella legislativa, l'Amministrazione aveva provveduto a trasmettere un nuovo schema regolamentare, che, considerata la mancata incidenza della sopravvenuta norma primaria sulla materia oggetto di disciplina, consisteva nella riproposizione del testo originariamente trasmesso, salve talune modifiche introdotte (agli articoli 2, 5, 6 dello schema) per tener conto di osservazioni formulate dalla Conferenza Stato-regioni e da questo Consiglio nel parere interlocutorio reso, nonché per comprendere nelle risorse del Fondo le nuove disponibilità rinvenienti dalle prescrizioni del decreto legge n. 185 del 2008 (articolo 8, comma 1, dello schema).

Tale schema ha formato oggetto di esame da parte di questo Consiglio nell'adunanza del 20 aprile 2009.

In tale sede la Sezione preso atto della urgenza del provvedimento rappresentata dall'Amministrazione, riteneva di esprimere il parere sul nuovo testo pur in carenza della presenza del rinnovo dei pareri espressi dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, attesa la sostanziale identità delle disposizioni proposte rispetto a quelle contenute nel precedente testo, tenuto conto nel nuovo e più pregnante iter previsto dalla sopravvenuta normativa ai fini dell'azione del provvedimento e delle condivisibili modifiche apportate a seguito dell'intervenuto parere della Conferenza Stato-regioni.



Nell'esprimersi favorevolmente in ordine alla disciplina dettata in tema di soggetti beneficiari, dell'effetto ed ammontare delle agevolazioni e della fissazione dei requisiti e condizioni per l'accesso alle agevolazioni recate dallo schema, la Sezione riteneva tuttavia di non poter condividere, in assenza di specifica norma primaria che lo legittimasse, l'affidamento al designato soggetto privato dei compiti di amministrazione inerenti al Fondo, nonché l'addebito al Fondo medesimo dei relativi costi di gestione.

Con la relazione in esame, l'Amministrazione propone un nuovo testo, che tiene conto di quanto disposto dall'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a tenore del quale: "Le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi".

Il testo proposto si compone di otto articoli recanti la disciplina concernente: l'individuazione dei soggetti beneficiari nei titolari di un mutuo contratto per l'acquisto di una unità immobiliare da adibire ad

abitazione principale sita nel territorio nazionale (art. 1); i requisiti e le condizioni per l'accesso alle agevolazioni con riguardo ai requisiti soggettivi, alle caratteristiche dell'immobile, agli eventi idonei a determinare la temporanea impossibilità del beneficiario al pagamento delle rate (art. 2); i costi e gli oneri rimborsati dal Fondo alle banche (art. 3); le modalità di presentazione alla banca della domanda di sospensione del pagamento del mutuo (art. 4); l'attuazione dell'intervento, tramite l'avvalimento di una società a capitale interamente pubblico (art. 5); gli adempimenti della banca (art. 6); la revoca delle agevolazioni in caso di dichiarazioni mendaci o false (art. 7); la istituzione di un conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato cui affluiscono le risorse del Fondo (art. 8).

Considerato:

Va preliminarmente rilevato che il testo proposto riproduce verbatim l'articolato che, come ricordato in premessa, ha già formato oggetto di parere favorevole da parte della Sezione, con l'eccezione di quanto disposto nell'articolo 5 dello schema – riformulato in coerenza alla normativa introdotta dall'articolo 19, comma 5, del decreto legge n. 78 del 2009 – e della conseguente variazione della indicazione del soggetto gestore recata dai commi 2 e 3 del successivo articolo 6.

Nelle premesse al provvedimento, è esplicitato come la carenza di una struttura amministrativa in grado di assicurare una efficiente attuazione dell'intervento presso l'Amministrazione competente –

Dipartimento del tesoro del Ministero referente – abbia indotto il ricorso ad una società esterna, come consentito in via generale dalla sopra citata normativa.

L'articolo 5 dello schema, pertanto, prevede l'affidamento diretto ad un soggetto esterno, a condizione che abbia i requisiti richiesti dall'articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2009, per il quale vengono specificate, al comma 3, le attività connesse, rimesse ad un successivo disciplinare che, relativamente alla gestione del Fondo, concreti la sussistenza di modalità di svolgimento a forme di vigilanza tali da configurare un controllo analogo a quello esercitato dal Dipartimento competente sui propri servizi.

In particolare, il comma 4, detta principi cui deve ispirarsi il disciplinare in tema di esercizio dei poteri anche di controllo dell'amministrazione e di correlati adempimenti cui è tenuto il gestore.

L'articolo inoltre, al comma 5, dispone in ordine all'addebito al Fondo degli oneri rinvenienti dalla gestione.

Tenuto conto dell'urgenza rimarcata dall'amministrazione circa l'avvio della procedura per la concessione delle agevolazioni, ritiene la Sezione di poter condividere la formulazione proposta, risultando sufficientemente definite condizioni e limiti dell'affidamento esterno.


Rileva peraltro come lo schema trasmesso non risulti corredato da ulteriori pareri da parte delle altre amministrazioni interessate; tuttavia, tenuto conto della identità della disciplina attuativa proposta

rispetto al testo precedente, variata solo per quanto concerne l'ormai  
consentito ricorso a società esterna, e tenuto altresì conto del  
previsto, successivo, passaggio parlamentare, esprime parere  
favorevole.


P.Q.M.

Esprime parere favorevole.

**L'ESTENSORE**  
**Giuseppe Roxas**



**IL PRESIDENTE**  
**Giancarlo Coraggio**



**IL SEGRETARIO**

**MASSIMO DELI**





CONFES

Solerti

Presidenza  
del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CSR 0005509 P-2.17.4.6

del 30/12/2008



3627018

Codice sito: 4.6/2008/52

Al Ministero dell'economia  
e delle finanze

- Gabinetto del Ministro
- Ufficio legislativo

Via XX Settembre, 97  
ROMA

Al Ministero del lavoro, della salute e  
delle politiche sociali

- Gabinetto del Ministro
- Ufficio legislativo

Via Vittorio Veneto, 56  
ROMA


**OGGETTO:** Parere sullo schema di regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali recante le norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'articolo 2, comma 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

Si trasmette, in copia conforme all'originale, il parere espresso dalla Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 18 dicembre 2008, in ordine allo schema di regolamento indicato in oggetto, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Il Direttore

Dott.ssa Ermenegilda Siniscalchi

*Ermenegilda Siniscalchi*





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

Parere sullo schema di regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali recante le norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'articolo 2, comma 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, Repertorio atti n. 245/ESR del 18 dicembre 2008

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE  
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**

Nella odierna seduta del 18 dicembre 2008:

**VISTO** l'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale dispone che questa Conferenza è sentita su ogni oggetto di interesse regionale che il Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene opportuno sottoporre al suo esame, anche su richiesta della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

**VISTO** l'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) il quale ha disposto l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009;

**VISTO** il successivo comma 480 il quale ha stabilito che, con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo di cui ai commi da 475 a 479 (in particolare, la previsione del pagamento dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per la sospensione del pagamento delle rate dei mutui);

**VISTA** la nota n. ACG/22/Solid/13638 del 17 novembre 2008 con la quale l'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze, in applicazione di dette disposizioni, ha trasmesso lo schema di regolamento recante le norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, testo che è stato inviato, in data 18 novembre 2008, alle Regioni ed alle Province autonome;

**CONSIDERATO** che, per l'esame del citato provvedimento, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 26 novembre 2008 nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni hanno espresso il loro parere favorevole con alcune proposte di modifica all'articolo 2 concernente i requisiti e le condizioni per l'accesso alle agevolazioni: in particolare, al comma 1, lett. c), innalzamento dell'entità dell'indicatore della situazione equivalente (ISEE) previsto in 25.000,00 euro (30/35.000,00 euro); al comma 2, inserimento tra le categorie di immobili non rientranti nell'agevolazione della categoria catastale A6 (edifici rurali); al comma 3, lett. e), diminuzione della percentuale di aumento della rata del mutuo prevista in almeno il 25%, nonché differenziazione in relazione alla frequenza delle rate; inserimento della previsione che tra i requisiti stabiliti sia compreso quello che il richiedente l'agevolazione non sia proprietario di altri immobili;



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

**CONSIDERATO** che i rappresentanti delle Amministrazioni statali interessate hanno precisato che la previsione dell'assenza di proprietà immobiliari da parte del richiedente dell'agevolazione potrebbe risultare punitiva per i soggetti interessati e che, quindi, non può essere accolta, mentre per le altre richieste si sono riservati una valutazione per verificare la possibilità di modificare il testo nel senso indicato dalle Regioni;

**CONSIDERATO** che le Regioni, nell'odierna seduta di questa Conferenza, hanno espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte di modifica già formulate in sede tecnica, così come sopra specificate;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sullo schema di regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali recante le norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'articolo 2, comma 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), trasmesso, con nota n. ACG/22/Solid/13638 del 17 novembre 2008, dal Ministero dell'economia e delle finanze condizionato all'accoglimento delle proposte di modifica al testo specificate in premessa.

Il Segretario  
Dott.ssa Ermenegilda Siniscalchi

*ESiniscalchi*



Il Presidente  
On.le Dott. Raffaele Fitto

*RFitto*

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
UFFICIO DI SEGRETARIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I  
RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME

PER COPIA COINVIA *ESiniscalchi n. 2*

Roma 30 DIC 2008

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*ESiniscalchi*